



COMUNE DI TORVISCOSA

Provincia di Udine

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

ANNO 2018
N. 2 del Reg. Delibere

OGGETTO: I.U.C. IMPOSTA UNICA COMUNALE COMPONENTI I.M.U. IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA E T.A.S.I. TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI - ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2018 - CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2017.

L'anno 2018 , il giorno 27 del mese di Marzo alle ore 20:30 nella sala auditorium del centro sociale in seguito a convocazione disposta con invito e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri in tempo utile, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria. Seduta pubblica, di prima convocazione. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
FASAN Roberto	Sindaco	Presente
SETTIMO Mareno	Consigliere	Presente
BELLANTONE Patrizia	Consigliere	Presente
BEDON Chiara	Consigliere	Presente
ZANFAGNIN Alessandro	Consigliere	Presente
MOSANGHINI Maria Concetta	Consigliere	Presente
TURCO Marco	Consigliere	Presente
GIURCO Marco	Consigliere	Presente
SAVORGNAN Silvana	Consigliere	Presente
MONTICOLO Enrico	Consigliere	Presente
MARCATTI Dorino	Consigliere	Presente
DOMENIGHINI Fabrizio	Consigliere	Presente
FRANCO Debora	Consigliere	Assente

Totale presenti: 12

Assiste il Segretario MORO dr Stefano.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. FASAN Roberto nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO : I.U.C. Imposta Unica Comunale componenti **I.M.U. Imposta Municipale Propria** e **T.A.S.I. Tributo sui Servizi Indivisibili** - Aliquote e detrazioni ANNO 2018 - Conferma aliquote e detrazioni ANNO 2017.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), la quale ai commi da 639 a 731 dell'articolo unico, ha istituito l'Imposta Unica Comunale – I.U.C. – composta di tre distinti prelievi :

- **l'Imposta Municipale Propria – I.M.U.** – di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili e terreni, escluse abitazioni le principali e loro pertinenze diverse dalle categorie catastali A/1, A/7 e A/8;
- **la Tassa sui Rifiuti – T.A.R.I.** – componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- **il Tributo sui Servizi Indivisibili – T.A.S.I.** – componente servizi a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, destinata a finanziare i costi dei servizi indivisibili erogati dal Comune;

Vista la Delibera C.C. n. 14 del 30.07.2015 avente per oggetto : “REGOLAMENTO per la disciplina e l'applicazione della I.U.C. - Imposta Unica Comunale - in vigore dal 01.01.2014. Modifiche / integrazioni a partire dal 01.01.2015”;

Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal predetto **Regolamento** si rinvia alle norme legislative inerenti **la I.U.C. Imposta Unica Comunale** ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “ *Statuto dei diritti del contribuente*”, oltre a tutte le successive modificazioni e/o integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

Vista la Delibera G.M. n. 30 del 18.04.2012 con la quale sono stati fissati i valori delle aree edificabili risultanti dal P.R.G.C. (zona urbana – zona industriale e commerciale) ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU);

Richiamata la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, **con riferimento all'IMU**, ha previsto :

- la riduzione del 50% dell'imposta a favore delle unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a condizione che l'unità immobiliari non abbia le caratteristiche di lusso, il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un solo altro immobile adibito a propria abitazione principale non di lusso ed il comodatario utilizzi l'abitazione concessa in comodato a titolo di abitazione principale;
- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- la modifica della disciplina di tassazione dei terreni agricoli, ripristinando i criteri di esenzione individuati dalla circolare del MEF Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993 (supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993) nonché applicando la stessa esenzione a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del D.Lgs n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; di quelli ubicati nei comuni delle isole minori, di cui all'allegato A alla Legge n. 448/2001, e di quelli a immutabile destinazione agro – silvo - pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- la riduzione del 25% a favore degli immobili locati a canone concordato;

Ricordato inoltre come la predetta Legge n. 208/2015, ai commi da 21 a 24, ha disposto la modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti “imbullonati”, stabilendo che non concorrono alla stessa i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

Ricordato che la **TASI - Tributo sui Servizi Indivisibili** :

- era destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq, quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;

- è calcolata come maggiorazione dell'IMI Imposta Municipale Propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;

Richiamata, nuovamente, la Legge n. 208/2015, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, **con riferimento alla TASI – Tributo sui Servizi Indivisibili**, ha previsto :

- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del proprietario e/o dell'utilizzatore, a condizione che non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 o A/9;
- la riduzione del 25% a favore degli immobili locati a canone concordato;

Richiamati in particolare i commi 676 e 677 della Legge n. 147/2013, come modificati dall'articolo 1 - comma 679 - della Legge n. 190/2014, i quali testualmente recitano:

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13 - comma 2 - del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201/2011.

Visti inoltre:

- l'articolo 1 - comma 28 - della Legge n. 208/2015, il quale stabilisce che *“Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015”*;
- l'articolo 1 - comma 42 lett. b) - della Legge n. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017) il quale consente agli enti, previa espressa deliberazione di Consiglio comunale, di mantenere per il 2017 la maggiorazione TASI dello 0,8 per mille prevista dall'art. 1 - comma 28 - della Legge n. 208/2015;
- l'art. 1 - comma 37 lett. b) - Legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) che integra l'art. 1 - comma 28 - della Legge n. 208/2015 prevedendo che *“Per l'anno 2018, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016 e 2017”*;

Atteso che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede :

- a) un'aliquota di base dell'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);
- b) la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:
 - per l'anno 2015 l'aliquota non poteva superare il 2,5 per mille (comma 677);
 - la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013. Tale limite può essere aumentato, per l'anno 2017, dello 0,8 per mille, qualora il comune si sia avvalso di tale facoltà nell'anno 2016;
 - per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille (comma 678);
- c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683);

Richiamata la Delibera C. C. n. 02 del 31.03.2017 con la quale si confermano **per l'anno 2017** :

- le stesse aliquote e detrazioni IMU - Imposta Municipale Propria - nelle misure ordinarie minime stabilite, per gli anni 2015 e 2016, e precisamente :
 - a) **Aliquota di base 0,76 per cento**
 - b) **Aliquota abitazione principale 0,4 per cento**
 - c) **Aliquota fabbricati rurali a uso strumentale 0,2 per cento**
 - d) **Detrazione per l'abitazione principale e relative pertinenze 200,00 euro**
- la riduzione dell'aliquota TASI – Tributo sui Servizi Indivisibili - **fino all'azzeramento (aliquota ZERO)** come per gli anni 2015 e 2016;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'IMU – Imposta Municipale Propria – e della TASI – Tributo sui Servizi Indivisibili – **per l'anno 2018** ai fini dell'approvazione del Bilancio di Previsione;

Richiamati :

- a) l'articolo 174 del D.Lgs n. 267/2000 TUEL il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- b) l'articolo 172 - comma 1 lettera c) – del D.Lgs n. 267/2000 TUEL il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione “*le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali*”;
- c) l'art. 53 - comma 16 - della Legge n. 388/2000, come sostituito dall'art. 27 - comma 8 - della Legge n. 448/2001, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPeF di cui all'art. 1 - comma 3 - del D.Lgs 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- d) l'articolo 1 - comma 169 - della Legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che “*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*”;
- e) il D.M. Interno 29 novembre 2017 (GU n. 285 del 06.12.2017) che **ha differito al 28 febbraio 2018** il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 degli enti locali;
- f) il D.M. Ministero dell'Interno 9 febbraio 2018 che **ha ulteriormente prorogato al 31 marzo 2018** il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 (G.U. Serie Generale n. 38 del 15 febbraio 2018)

Visto l'articolo 1 - comma 26 - della Legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1 - comma 37 lett. a) - Legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) il quale sospende, per il 2017 e il 2018, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che “*Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Per l'anno 2018 la sospensione di cui al primo periodo non si applica ai comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi degli articoli 15 e 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire, a parità di gettito, l'armonizzazione delle diverse aliquote. (...). La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1 - comma 639 - della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e a decorrere dal 2017 al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 - comma 3bis - del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 TUEL o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 TUEL*”;

Considerate le esigenze finanziarie per l'anno 2018;

Ritenuto, quindi, di confermare per l'anno 2018 quanto deliberato, per gli anni 2015, 2016 e 2017, in materia di aliquote e detrazioni per l'I.M.U. e la T.A.S.I.;

Tutto ciò premesso e considerato;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche e/o integrazioni, dal Responsabile dell'Area Finanziaria – Servizio Tributi - del Comune di Torviscosa;

Visti i vigenti Statuto Comunale e Regolamento Comunale di Contabilità”;

Visto il D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche e/o integrazioni;

Uditi i seguenti interventi:

Responsabile del Servizio Finanziario: ricorda che la legge finanziaria nazionale per l'anno 2018 non consente di aumentare le aliquote dei tributi comunali ma tutt'al più di ridurle. Per quanto riguarda le aliquote

dell'IMU, ricorda che le stesse, già previste per il 2017 nella misura minima, vengono confermate per l'anno 2018. In merito alla TARI viene confermato l'azzeramento della relativa aliquota così come per il 2017.

Con voti n. 9 voti favorevoli, n. 3 astenuti (Domenighini, Marcatti, Monticolo), contrari nessuno, espressi per alzata di mano da n. 12 Consiglieri presenti;

DELIBERA

1) **di approvare e confermare**, per l'anno 2018, le aliquote e detrazioni dell'I.M.U. Imposta Municipale Propria nelle stesse seguenti misure ordinarie **minime** stabilite, per l'anno 2017, con Delibera C.C. n. 02 del 31.03.2017 :

1) **Aliquota di base 0,76 per cento**

2) **Aliquota abitazione principale 0,4 per cento**

3) **Aliquota fabbricati rurali a uso strumentale 0,2 per cento**

4) **Detrazione per l'abitazione principale e relative pertinenze 200,00 euro**

2) **di approvare e confermare**, per l'anno 2018, la riduzione dell'aliquota TARI **fino all'azzeramento (aliquota ZERO)** come stabilito, per l'anno 2017, con Delibera C.C. n. 02 del 31.03.2017

3) **di dare atto** che le tariffe e detrazioni approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto **dal 01.01.2018**;

4) **di delegare** al Responsabile IUC – Imposta Unica Comunale - a eseguire gli adempimenti relativi alla **pubblicazione** delle presente deliberazione **nel sito** del MEF Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla sua esecutività e comunque entro e non oltre il **14 ottobre 2018 (termine perentorio)** e **nel sito** del Comune di Torviscosa;

Ravvisata l'urgenza di provvedere nel merito;

Con voti favorevoli n. 9, contrari nessuno, astenuti n. 3 (Domenighini, Marcatti, Monticolo) espressi per alzata di mano da n. 12 Consiglieri presenti;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto **immediatamente eseguibile** ai sensi dell'art. 1 - comma 19 - della L.R. n. 11.12.2003 n. 21, come sostituito dall'art. 17 – comma 12 – della L.R. 24.05.2004 n. 17.=

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Torviscosa, 22 marzo 2018

IL RESPONSABILE
F.TO RAG. GIANNI VERGENDO
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm. e ii.

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del D.Lgs n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Torviscosa 22 marzo 2018

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.TO RAG. GIANNI VERGENDO
(sottoscritto con firma digitale)

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente
F.to FASAN Roberto

Il Segretario
F.to MORO dr Stefano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione oggi 30/03/2018 viene affissa all'Albo pretorio on line, ove vi rimarrà a tutto il 14/04/2018, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'articolo 1 comma 16 della L.R: 11/12/2003 n.21.

Torviscosa, li 30/03/2018

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Daniela BALDASSI

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 27/03/2018, poiché dichiarata immediatamente esecutiva(art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art.17 della L:R. 24/05/2004 n. 17).

Li 27/03/2018

Il Responsabile dell'esecutività
F.to Daniela BALDASSI

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li 30/03/2018

Il Responsabile del Procedimento